



**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 112 DEL 16/06/2026**

Oggetto:

**Revoca ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e determinato per la durata di anni 3, di n. 1 posto di dirigente CCNL Area Funzioni Locali, da assegnare all'Area "Impatto, Partnership e Internazionalizzazione"**

*Oggetto: Revoca ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e determinato per la durata di anni 3, di n. 1 posto di dirigente CCNL Area Funzioni Locali, da assegnare all'Area "Impatto, Partnership e Internazionalizzazione"*

## **IL DIRETTORE**

**Dott.ssa Marchetti Sara**

Premesso che:

- ✓ la Legge Regionale 3 settembre 1991, n. 43 ad oggetto "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte I.R.E.S." e s.m.i. dispone, altresì, che l'Istituto è un Ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione;
- ✓ il Capo III, "Indirizzo politico-amministrativo e gestione", della Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 95 dello Statuto della Regione Piemonte, definisce agli articoli 16 e 17, rispettivamente, le attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa e dei dirigenti ed, in particolare, stabilisce che agli organi di direzione politico-amministrativa spetti la definizione e la promozione della realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite, ed ai dirigenti l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti necessari alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
- ✓ l'art. 9 del disciplinare sull'organizzazione degli uffici approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 23/2008, attribuisce alla Direzione la responsabilità della gestione amministrativa dell'Istituto;
- ✓ con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 in data 11/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2026/2028;
- ✓ con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 11/12/2025 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'IRES Piemonte con la previsione di una nuova area denominata "Impatto, Partnership e Internazionalizzazione";
- ✓ con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 successivamente modificato con deliberazione n. 70 del 11/12/2025 al fine di prevedere l'assunzione di un dirigente a tempo determinato da inserire nella nuova area "Impatto, Partnership e Internazionalizzazione";
- ✓ con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 11/12/2025 è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026/2028 e che lo stesso è confluito nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 8 in data 18/02/2026,

confermando l'assunzione di un dirigente a tempo determinato da inserire nella nuova area "Impatto, Partnership e Internazionalizzazione";

- ✓ con determinazione n. 156 del 29/12/2025 è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e determinato per la durata di anni 3, di n. 1 posto di dirigente CCNL Area Funzioni Locali, da assegnare all'Area "Impatto, Partnership e internazionalizzazione", pubblicato nella sezione "Bandi di concorsi" dell'Amministrazione Trasparente nonché sulla piattaforma inPA dal 29/12/2025 al 05/02/2026;
- *preso atto* che alla data odierna, sono state acquisite le candidature ma non è stata espletata alcuna attività ulteriore inerente alla procedura concorsuale in oggetto;
- *vista* la nota registrata al prot. dell'IRES al n. 1058 del 04/06/2026 con la quale la Direzione Istruzione e Diritto allo Studio universitario, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, solleva obiezioni circa la conformità tra alcune funzioni previste in carico alla nuova area e i compiti istituzionali dell'IRES di cui agli art. 3 e 3 bis della L.R. n. 43/91;
- *considerato* quanto sopra si ritiene opportuno, nelle more della definizione da parte degli organi competenti delle criticità evidenziate dalla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio universitario, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, non procedere alla copertura del posto dirigenziale oggetto del bando;
- *visto* l'art. 13 del Bando della procedura selettiva di che trattasi, il quale prevede espressamente: "*L'Amministrazione si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento la presente procedura*";
- *vista*, altresì, la richiesta obbligatoria prevista nell'istanza di partecipazione di presa visione e accettazione in modo pieno e incondizionato delle informazioni, disposizioni e condizioni del bando;
- *richiamato* l'art. 21 quinquies (Revoca del provvedimento) della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale "*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo*";
- *appurato* che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso di personale rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n.51) in quanto "La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in

sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..." (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n. 250) in conseguenza "... di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione precedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

- *richiamato* il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" ( Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);
- *valutato* che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'individuazione del candidato prescelto, essendo stato posto in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;
- *ritenuto* opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990 del bando di concorso in oggetto;
- *vista* la deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2001;
- *vista* la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 27 giugno 2025;

tutto ciò premesso e considerato

#### ***determina***

- di richiamare la premessa al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di revocare per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 la determinazione n. 156 del 29/12/2025, con la quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e determinato per la durata di anni 3 (tre), di n. 1 posto di Dirigente CCNL Area Funzioni Locali, da assegnare all'Area "Impatto, Partnership e Internazionalizzazione";
- di dare atto che, non essendo intervenuta l'individuazione del vincitore e pertanto nessuna attività selettiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di indennizzi ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990;
- di dare atto che il presente provvedimento non ha implicazioni di carattere finanziario;
- di disporre la pubblicazione dell'avviso di revoca sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Bandi di

concorso" dell'Amministrazione Trasparente, nonché sul portale del reclutamento inPA con valore di notifica, a tutti gli effetti, agli interessati;

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è il Dott. Rosario SACCO;
- di informare le OO.SS dell'Istituto.

Il Direttore

Dott.ssa Sara MARCHETTI

Firmato digitalmente